

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

deliberazione n. 69

APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 9 APRILE 2024, N. 149

PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE

concernente:

**MODIFICA ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 7 OTTOBRE 1969, N. 742
(SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI NEL PERIODO FERIALE)**

*(articolo 121, secondo comma, della Costituzione,
articolo 121 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa)*

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto l'articolo 121, secondo comma, della Costituzione che prevede la possibilità da parte dei Consigli regionali di presentare proposte di legge alle Camere;

Visto l'articolo 121 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

Vista la proposta di deliberazione presentata dai Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Biancani, Carancini, Casini, Mastrovincenzo, Vitri;

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1

dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di legge di cui all'allegato A da sottoporre alle Camere, unitamente alla relazione illustrativa e alla relazione tecnico-finanziaria che l'accompagnano;
- 2) di presentare la stessa alla Camera dei Deputati.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l'Assemblea legislativa regionale approva"

IL PRESIDENTE DI TURNO

F.to Gianluca Pasqui

I CONSIGLIERI SEGRETARI

f.to Pierpaolo Borroni

f.to Micaela Vitri

PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE

MODIFICA ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 7 OTTOBRE 1969, N. 742 (SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI NEL PERIODO FERIALE)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la presente proposta di legge da presentare alle Camere si intende modificare il primo comma dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 in materia di sospensione feriale dei termini processuali.

Detta disposizione prevede che: "Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo."

In precedenza la sospensione feriale dei termini processuali operava dal 1° agosto al 15 settembre, ma il d.l. 132/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 162/2014, ne ha ridotto la durata, a decorrere dall'anno 2015, con lo scopo dichiarato di smaltire e velocizzare i processi.

L'esperienza concreta ha dimostrato l'inefficacia della riduzione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali sia per il conseguimento degli obiettivi dichiarati e sia per quelli realmente perseguiti: da una parte l'intento "punitivo" nei confronti dei magistrati e dall'altra le finalità demagogiche della intervenuta modifica legislativa accreditando l'idea (falsa) che la sospensione dei termini equivalga a paralisi completa dell'attività giudiziaria.

Idea falsa se è vero che già il legislatore aveva adeguatamente bilanciato il periodo di sospensione con l'esclusione dalla stessa di tutta una serie di atti urgenti, fra i quali anche quelli dichiarati eventualmente tali dal Giudice con provvedimento ad hoc.

Per tacere che il periodo (lungo) di sospensione precedente non impedisce ai magistrati di redigere sentenze e/o altri provvedimenti, oltretutto occuparsi dei procedimenti d'urgenza.

Anzi per i tanti magistrati operosi il periodo di sospensione era l'occasione per "respirare" rispetto alla

mole dei provvedimenti da adottare, con indubbio vantaggio anche per la qualità dei provvedimenti stessi.

Lo stesso dicasi per la classe forense - la vera penalizzata dalla "pessima" riforma - che approfittava del periodo lungo di sospensione per meglio programmare le scadenze per essa perentorie dei termini processuali con indubbio vantaggio per la qualità degli atti e, quindi, per il diritto di difesa dei cittadini.

Anche il non dichiarato scopo punitivo nei confronti dei magistrati non è stato conseguito se è vero che il Consiglio di Stato (sezione V, sentenza n. 2719 del 29 aprile 2019), respingendo il ricorso di alcuni magistrati contro la riduzione a trenta giorni del periodo di sospensione feriale, ha richiesto un intervento del Consiglio superiore della magistratura (CSM) per ripristinare "un periodo di ferie autentiche, effettive e non già nominali" con specifico riferimento al cosiddetto "periodo cuscinetto", che all'interno degli uffici giudiziari viene utilizzato per assicurare ai magistrati l'effettivo godimento del periodo feriale.

Il CSM, ritenendo di dover rideterminare tale periodo, all'esito della seduta del 22 maggio 2019, ha deliberato l'adozione di misure organizzative urgenti in materia di ferie dei magistrati, disponendo che non potranno essere fissate udienze ordinarie dal 15 luglio al 7 settembre, destinando tale periodo solo agli affari "urgenti ed indifferibili".

In definitiva, sono solo gli avvocati i veri penalizzati e con loro i cittadini assistiti ai quali troppo spesso la giustizia viene negata a causa di carenze e disorganizzazione che non possono essere soppite da provvedimenti tanto demagogici quanto inefficaci e dannosi.

Anche il più sprovveduto e/o spregiudicato osservatore dovrà convenire che la sospensione feriale dei

termini processuali è cosa diversa dalle ferie effettivamente godute.

Appare, pertanto, necessario e opportuno ripristinare gli originari quarantacinque giorni al fine di accordare ai professionisti forensi un periodo di effettivo riposo ed un tempo per meglio organizzare la loro attività che spesso si dispiega su una programmazione anche pluriennale.

La modifica che si propone al primo comma dell'articolo 1 della legge 742/1969 prevede, quindi, la sospensione feriale dei termini processuali dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno.

La proposta prevede, inoltre, la disposizione di invarianza finanziaria.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente relazione tecnico-finanziaria è predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

La presente proposta da presentare alle Camere non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica in quanto di carattere ordinamentale.

Art. 1

(Modifica all'articolo 1 della legge 742/1969)

1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), le parole: "dal 1° al 31 agosto" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° agosto al 15 settembre".

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.